



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno
Area 2^a - Rapporti e Collaborazione con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali e Referendarie

Salerno, data del protocollo

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
dei Comuni della provincia
Loro Sedi

e, p.c.

Al Sig. Questore di Salerno
SEDE

Oggetto: legge 19 gennaio 2026, n. 11 (G.U. 4 febbraio 2026) recante Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero e il **rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE.** (Circolare DAIT n.35/2026).

Con circolare n. 35/2026 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha reso noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026 è stata pubblicata la legge 19 gennaio 2026, n.11 che ha apportato varie modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470 (*Anagrafe e censimento degli italiani all'estero*).

La nuova disposizione si propone l'obiettivo di aggiornare e armonizzare la disciplina dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) rispetto al quadro normativo maturato negli ultimi decenni.

La medesima legge ha altresì previsto il rilascio della Carta d'identità elettronica (CIE) ai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, da parte dei Comuni. Le nuove funzionalità, operative a decorrere dal 1° giugno 2026, si inseriscono nel più ampio processo di superamento dei documenti cartacei, la cui validità cesserà il 3 agosto 2026.

Le innovazioni anagrafiche di maggiore rilievo, contenute nell'art.3 della legge n.11/2026, riguardano la revisione dell'art. 1, comma 9, della legge n. 470/1988 in materia di divieti di iscrizione all'AIRE, nonché l'introduzione del nuovo comma 9-bis relativo all'iscrizione facoltativa.

La nuova formulazione dell'art. 1, comma 9, ridefinisce le categorie per le quali **permane il divieto di iscrizione all'AIRE**, confermando l'esclusione dei lavoratori stagionali e del personale scolastico statale impegnato in attività all'estero ed estendendo il divieto a tutto il personale inviato all'estero da qualsiasi amministrazione pubblica, superando il precedente riferimento ai soli dipendenti di ruolo delle amministrazioni statali. Resta fermo, per quest'ultima categoria l'obbligo di notifica alle autorità locali previsto dalle Convenzioni



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2^a - Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali e Referendarie

di Vienna del 1961 e del 1963, cui si aggiunge il richiamo alle disposizioni relative alle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea e le organizzazioni internazionali.

Il divieto di iscrizione è inoltre esteso, al personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato agli uffici di collegamento presso l'Unione europea ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al personale civile e militare in lunga missione ai sensi dell'art. 1808 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, al personale civile e militare in servizio presso gli uffici della NATO, nonché ai conviventi delle categorie sopra indicate ad eccezione dei lavoratori stagionali.

Il nuovo comma 9-bis dell'art. 1 della citata legge n.470/1988 prevede alcuni casi in cui l'iscrizione all'AIRE è **facoltativa**. Si tratta dei lavoratori impiegati all'estero presso organizzazioni internazionali, istituzioni dell'Unione europea o organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, a condizione che conservino o stabiliscano in Italia il domicilio fiscale.

L'articolo 3 della legge n.11/2026 prevede inoltre l'allineamento delle disposizioni relative agli iscritti all'AIRE con la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), introdotta dal decreto-legge n.179/2012, convertito dalla legge n.221/2012, con l'aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nella legge n.470/1988 e l'abrogazione del Capo II e dell'art. 17 della medesima legge, nonché di alcune disposizioni del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323, non più coerenti con le procedure ANPR.

In tale quadro normativo, assume particolare rilievo anche la nuova formulazione dell'art. **8 della legge n. 470/1988** che **ridefinisce** la disciplina della rilevazione degli italiani residenti all'estero ai fini del censimento permanente, prevedendo che i dati anagrafici degli iscritti aire e i dati degli schedari consolari costituiscano la base informativa primaria per le operazioni censuarie condotte dall'Istat.

Di particolare importanza è la previsione secondo cui i dati censuari elaborati dall'Istat vengono restituiti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e al Ministero dell'Interno per consentire la revisione e l'aggiornamento degli schedari consolari e delle anagrafi comunali, sulla base di procedure condivise con le amministrazioni interessate. Tale meccanismo rafforza il raccordo tra AIRE, anagrafe consolare e sistema statistico nazionale, garantendo coerenza e integrazione tra le diverse banche dati istituzionali.

La legge n.11/2026 reca inoltre disposizioni in materia di rilascio della Carta d'Identità Elettronica ai cittadini italiani iscritti all'AIRE. In particolare, l'art. 5, comma 2, stabilisce che tali cittadini potranno richiedere la CIE presso qualsiasi



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Area 2[^] - Rapporti e Collaborazione con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali e Referendarie

Comune italiano, indipendentemente dal Comune di iscrizione anagrafica. Le nuove disposizioni acquisteranno efficacia a decorrere dal 1° giugno 2026.

In vista di tale scadenza sono attualmente in corso gli interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi di emissione della Carta d'Identità Elettronica, secondo modalità condivise con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al fine di garantire la piena operatività delle nuove funzionalità e l'omogeneità delle procedure applicative sull'intero territorio nazionale.

Il citato Dipartimento ministeriale ha comunicato che le modalità tecniche e organizzative di dettaglio saranno rese note con una successiva circolare con la quale saranno comunicate le istruzioni operative necessarie per l'attuazione uniforme delle nuove disposizioni.

Si pregano le SS.LL. di voler estendere il contenuto della presente circolare alle figure professionali comunali interessate alla materia in esame, richiamando la loro attenzione sulle innovazioni introdotte dalla legge n. 11/2026 e sulla necessità di assicurare un tempestivo adeguamento delle prassi amministrative.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(De Stefano)